

I VINCOLI DI PUBBLICITA' PER GLI ELETTI

L'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'ente **del redditi e del patrimonio** si applica solamente nei comuni, nelle province e nelle unioni dei comuni e comunità montane con **popolazione superiore a 15.000 abitanti**. E' questa la importante indicazione dettata dalla Civit nella recente deliberazione n. 65 dello scorso 31 luglio, "Applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico". La pronuncia chiarisce anche che i vincoli di pubblicità si estendono anche agli amministratori delle società partecipate, ivi comprese le fondazioni e gli enti pubblici.

Da evidenziare che con la successiva **deliberazione n. 66**, adottata sempre lo scorso 31 luglio, la Civit ha fornito chiarimenti sulla "**Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs n. 33/2013)**". In particolare, viene indicato che **a decorrere dal 20 ottobre scatteranno le sanzioni** per il mancato rispetto dei vincoli di pubblicità dettati dal provvedimento.

I VINCOLI

Agli amministratori di tutti gli enti locali si applicano i seguenti vincoli di pubblicità tramite il sito internet dell'ente:

- 1) **atto di nomina** o pubblicazione, con indicazione della durata;
- 2) **curriculum, compensi** connessi alla carica, ivi compresi i rimborsi spese e le indennità di missione;
- 3) **dati relativi ad altre cariche**, sia presso enti pubblici che privati, comprensivi dei relativi compensi;
- 4) **eventuali altri incarichi che determinano oneri a carico delle PA.**

Si applicano **invece solamente agli amministratori dei comuni** e delle loro forme associative che **hanno più di 15.000 abitanti**, nonché a quelli delle province, i vincoli di cui alla lettera f) dell'articolo 14 del citato D.Lgs n. 33/2013. Tali vincoli sono i seguenti: una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Di conseguenza si applica solamente in tali centri il vincolo della pubblicità della condizione reddituale e patrimoniale del coniuge non separato e dei congiunti fino al secondo grado. La delibera chiarisce che sono tali le seguenti figure: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle. Tali soggetti possono non consentire la pubblicazione di tali dati. La deliberazione chiarisce che per questi soggetti "l'obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni .. è posto in capo al titolare dell'organo politico. Quest'ultimo è tenuto altresì a dichiarare i casi di mancato consenso .. di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale".

Da ricordare che per amministratori si intendono i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali.

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni dettate dal D.Lgs n. 33/2013 **si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, ivi compresi quindi i comuni e gli altri enti locali. **Tali obblighi si estendono anche agli enti pubblici vigilati o sui quali comunque l'ente abbia potere di indirizzo e/o controllo; alle società**

partecipate, anche con quota minoritaria (sono escluse quelle quotate in borsa) ed agli enti di diritto privato controllati (intendendo come tali anche quelli in cui il comune abbia poteri di nomina), ivi comprese le fondazioni. Siamo, come si vede, in un ambito assai vasto di applicazione della disposizione.

LA DECORRENZA

La norma si applica, chiarisce la Civit con riferimento alla mancanza di disposizioni transitorie, **“ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013)” e non solamente a quelli che sono stati eletti a partire da tale data.** La deliberazione evidenzia inoltre che “il riferimento alla pubblicazione dei dati entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina (articolo 14, comma 2) non riguarda infatti la decorrenza della entrata in vigore dell’obbligo, ma è da intendersi riferito esclusivamente all’attuazione della disposizione successivamente alle elezioni”. Quindi, in tutti gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti occorre dare applicazione a questo vincolo di pubblicità.

LE SOCIETA'

Con la deliberazione n. 66/2013 la Civit ricorda che sussiste **l’obbligo di “pubblicare ed aggiornare annualmente**, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate .. i seguenti dati:

- 1) ragione sociale;
- 2) misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- 3) durata dell'impegno;
- 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo;
- 6) trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- 7) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- 8) incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

L’obbligo di fornire queste informazioni è posto **“in capo agli amministratori societari”** e deve essere soddisfatto **“entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per la indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti a comunicare i dati ... al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione, anche regolamentare interna”.**

LE SANZIONI

La deliberazione della Civit n. 65/2013 evidenzia ancora che **la sanzione** per la mancata pubblicazione dei dati sulla condizione reddituale e patrimoniale degli eletti **“è applicabile esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti”** dei congiunti. **La sanzione specifica, oltre alla pubblicazione sul sito di tale provvedimento, è una multa da 500 a 10.000 euro.**

In termini generali sono previste dal provvedimento sanzioni pecuniarie sia nei confronti degli amministratori che non hanno comunicato i dati, sia dei soggetti tenuti alla loro pubblicazione. Si ricorda che in capo ai singoli responsabili matura responsabilità dirigenziale e, per il danno alla immagine dell’ente, responsabilità contabile. La relativa attività di controllo è posta in capo all’Organismo Indipendente di Valutazione o al nucleo di valutazione. Inoltre la Civit pubblicherà l’elenco dei soggetti per i quali non sono stati pubblicati i dati richiesti e le amministrazioni dovranno dare conto dei relativi

provvedimenti sanzionatori adottati; in capo alle società inadempienti è previsto il divieto di corrispondere qualunque tipo di trasferimento e/o risorsa. Da qui un obbligo di segnalazione dei casi di inadempienza da parte del responsabile della trasparenza e degli organismi di valutazione.

Occorre ricordare che il soggetto preposto alla sorveglianza sull'applicazione delle citate disposizioni deve essere individuato sulla base dei principi dettati dalla legge n. 689/1981, in particolare dagli articoli 17 e 18 aggiunge la Civit. **Il che vuol dire che ogni ente deve individuare il soggetto competente:** "il regolamento individua il soggetto competente da avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione; di norma e compatibilmente con l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali individuati tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio disciplina. L'adozione del regolamento deve essere tempestiva. Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni. **Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate rispettivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina**".

Questo procedimento "è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte della Civit, dell'Oiv e del Responsabile della trasparenza al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione". Le sanzioni si applicano comunque a decorrere dal prossimo 20 ottobre, decorsi cioè 180 giorni dalla entrata in vigore del D.Lgs n. 33/2013. Questi soggetti sono quelli coinvolti direttamente nella verifica dell'applicazione del dettato normativo.